



IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE QUINTA BIS

composto dai seguenti magistrati:

Dr. Antonio Mungo	Presidente
Dr. Francesco Abete	Giudice
Dr. Raffaele Rossi	Giudice est.

riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'esito della udienza collegiale del 17 novembre 2008 nella controversia iscritta al R.G.A.C. [REDACTED]/2008

OSSERVA

1. Al fine di contenere il disagio abitativo, l'art.1 del D.L. 20 ottobre 2008 n.158 ha prorogato sino al 30 giugno 2009 la sospensione disposta dall'art.1, comma primo, della legge 8 febbraio 2007 n.9 delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo ubicati, fra l'altro, nel Comune di Napoli.

Il godimento di siffatto beneficio postula la contestuale ricorrenza di alcuni presupposti afferenti il conduttore esecutato, e segnatamente:

a) un requisito di natura personale costituito dalla presenza nel nucleo familiare di persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento;

b) un requisito di natura patrimoniale, e cioè la fruizione di un reddito annuo lordo familiare inferiore a 27.000 euro;

c) un attributo meramente negativo, e cioè il mancato possesso di altra abitazione nella regione di residenza adeguata al nucleo familiare.

Alle medesime condizioni sub b) e c) - di reddito e non possidenza di altra abitazione - ed in luogo del requisito di cui al punto a) la sospensione si



applica anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.

Dal punto di vista procedimentale, la legge 9/2007, ricalcando moduli adottati con precedenti disposizioni (e segnatamente con il D.L. 20 giugno 2002 n.122, cui si fa espresso richiamo), statuisce che la sospensione *de qua* discenda da una dichiarazione autocertificativa della sussistenza dei requisiti fatta dal conduttore e comunicata - nei modi stabiliti dall'art.4, comma quinto, legge 26 luglio 2005 n.148 - al locatore, al quale è, d'altro canto, consentito - se intenda contestare - di provocare un accertamento giurisdizionale, nelle forme semplificate del D.L. 122/2002, sulla dichiarazione del conduttore, o meglio sulla sussistenza delle condizioni legali per la sospensione.

L'inversione dell'onere dell'iniziativa processuale occorrente per adozione di un provvedimento del G.E. sulla proseguibilità dell'esecuzione non incide tuttavia sulla distribuzione *dell'onus probandi* relativo ai requisiti per l'operatività della sospensione, da regolarsi secondo la disciplina ordinaria sancita dall'art.2697 c.c., interpretata alla luce del cd. principio della riferibilità o vicinanza della prova, in virtù del quale "*l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione*" (cfr. sul punto, la basilare Cass., sez. un., 30 ottobre 2001 n.13533).

In forza di detti principi, in ipotesi di contestazione ad opera del locatore, sul conduttore grava l'onere di dimostrare l'effettiva ricorrenza degli elementi oggetto di autocertificazione, cioè a dire delle condizioni personali e patrimoniali fissate dal primo comma dell'art.1 legge 9/2007.

2. Ciò debitamente premesso in linea generale, nella vicenda in esame, alla stregua della *cognitio sommaria* cui è informata la deliberazione sui provvedimenti ex art.618 c.p.c. non appaiono ravvisabili in capo al conduttore



- opponente le condizioni personali positivamente stabilite per poter fruire del beneficio in discorso.

2.1. Più specificamente, sembra in primo luogo da escludere che [redacted] sia un soggetto portatore di handicap con invalidità superiore al 66 per cento.

Giova, al riguardo, opportunamente premettere che invalidità ed *handicap* costituiscono due situazioni patologiche normativamente distinte, e caratterizzate da differenti presupposti ed effetti. Pur potendo ravvisarsi congiuntamente, dal momento che ambedue hanno a fondamento una minorazione fisica o psichica, la sussistenza della prima non implica, quasi di necessità o automaticamente, l'esistenza anche del secondo, per essere le minorazioni determinanti *handicap* quelle tali da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, mentre le minorazioni determinanti invalidità quelle tali da ridurre in modo permanente la capacità lavorativa. E ciò si evince, senza incertezza alcuna, dalle relative definizioni legislative (per l'*handicap*: art.3, primo comma, legge 5 febbraio 1992 n.104, "*è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione*"; per l'invalidità: art.2, secondo comma, legge 30 marzo 1971 n.118: "*agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età*") e

10/11/2008



dalla diversità delle procedure stabilite per il riconoscimento legale delle situazioni di invalidità e dell'*handicap*, effettuate da commissioni mediche con composizione parzialmente differente (per l'*handicap*: art.4 legge 104/1992; per l'invalidità: art.6 legge 118/1971).

Nel caso *de quo*, a suffragio della dedotta qualità, risulta prodotto decreto della Commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile istituita presso l'ASL Napoli 1 con cui l'opponente è stato riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 legge 118/1971, invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67% in relazione ad acclarati stati patologici così descritti: "*Esiti di intervento per adenoma del colon ascendente. Orchicectomia dx*".

Orbene, posta la illustrata diversità tra invalidità ed *handicap*, ritiene *prima facie* il Collegio - fatta salva ed impregiudicata ogni diversa valutazione nel prosieguo del giudizio - che siffatte patologie, quantunque significativamente compromissorie dello stato di salute e di benessere generale della persona, non generino in alcun modo, per le ontologiche connotazioni delle stesse (afferenti la funzionalità di organi interni e prive di manifestazioni esteriori) le "*difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa*" ovvero processi "*di svantaggio sociale o di emarginazione*" in cui, come innanzi esposto, si concreta, a tenore di legge, un *handicap*.

2.2. Non sembra nemmeno sussistere per il conduttore opponente - come già argomentato dal giudice di prime cure, i cui rilievi vanno tuttavia corretti come in appresso - l'alternativo requisito del carico fiscale di figli.

Emerge *per tabulas* dalla documentazione prodotta in prima istanza come nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta dell'anno 2007 (in maniera peraltro identica alle dichiarazioni inerenti le due annualità



anteriori), [redacted] so non abbia posto fiscalmente a suo carico le due figlie, [redacted] e [redacted]: nel modello Unico 2008 (affollato sub 7 fascicolo opponente), il prospetto "familiari a carico" - quadro RP - non reca infatti alcuna indicazione, e, conseguentemente, nessuna detrazione per figli a carico - voce RN7 - è stata praticata; le citate figlie risultano invece - per evidenti ragioni di convenienza fiscale - poste, per intero e per tutta la durata del periodo imposta, a carico dell'altra genitrice, [redacted], con conseguente applicazione delle relative detrazioni (cfr. i quadri RP e RN7 dei modelli Unico 2008, 2007 e 2006 presentati da [redacted]: doc. sub 9 fascicolo opponente).

In contrario avviso non può valere il richiamo - operato nell'atto di opposizione - all'art.12 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, nella parte in cui fissa i limiti massimo di reddito annui percepiti dai familiari per poter essere posti fiscalmente a carico (e giovare delle detrazioni di imposta): a prescindere dalla potenziale operatività della norma per la vicenda *de qua*, basti osservare come in concreto [redacted] non abbia inteso avvantaggiarsi della disposizione, dacché - come innanzi evidenziato - egli con le dichiarazioni dei redditi menzionate non ha considerato fiscalmente a suo carico né la coniuge né le figlie.

3. Non riscontrandosi il requisito di natura personale, riesce agevole ipotizzare, all'esito del giudizio di merito, il rigetto dell'opposizione e denegare pertanto i provvedimenti temporanei invocati dall'opponente.

Solo per mero scrupolo argomentativo, rileva altresì il Tribunale come forti dubbi possano nutrirsi, allo stato degli atti, in ordine alla sussistenza del requisito reddituale, e segnatamente sulla veridicità degli importi evincibili dalla dichiarazione fiscale, con cui il [redacted] espone un reddito di poco inferiore al limite normativo dei 27.000 euro lordi annui: al di là delle perplessità sul punto ingenerate dalla compatibilità di un tale reddito con il



tenore di vita (per meglio dire con le spese occorrenti per sostenerlo) serbato dall'opponente e ampiamente documentato dall'opposto, si evidenziano nel modello Unico 2008 del [redacted] dati stridentemente in contrasto con la realtà (si pensi ai dati concernenti l'immobile in via Cintia, indicato nel pertinente quadro RB - reddito dei fabbricati- come non locato - tale è il significato del codice di utilizzo "9"- e senza specificazione - nella colonna 5 - del canone di locazione percepito, che invece rappresenta indiscutibilmente una componente del reddito complessivo).

Sul punto, è opportuno differire al prosieguo del giudizio la decisione (in questa sede non necessaria, alla luce di quanto illustrato al punto 2.): essa richiede approfondimenti valutativi e postula quindi il compimento di attività istruttorie - anche con mezzi di iniziativa officiosa: informazioni presso la P.A. ex art.213 c.p.c. - tipicamente connotanti la cognizione piena.

P.Q.M.

Rigetta la richiesta di sospensione;

Rimette per la trattazione nel merito della opposizione all'udienza del 16 dicembre 2008 ore 9.30.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17 novembre 2008.

Il Giudice Est.

Dott. Raffaele Rossi

Il Presidente

Dott. Antonio Mungo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
 20 NOV 2008
 IL CANCELLIERE

